

SERVIZIO PATRIMONIO E
AFFARI GENERALI
Ufficio Acquisti

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI STAMPA E IMBUSTAMENTO, ARCHIVIAZIONE FISICA ED OTTICA DI COMUNICAZIONI ED AVVISI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE.
CIG n. 7034424E4F**

Gara comunitaria, a procedura aperta n. 16/2017 ai sensi dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche Codice), di cui al bando di gara trasmesso alla G.U.U.E. in data 24/4/2017 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 50 del 3/5/2017, sul sito del committente www.aci.it, sui siti informatici di cui all’art. 73 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Avvio del procedimento: Determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 3459 del 17/3/2017.

Premesse e condizioni generali

Il presente disciplinare regola gli aspetti amministrativi della procedura di gara, i cui requisiti sono stabiliti nel Bando, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Disciplina, altresì, i relativi principali requisiti dell’appalto, e modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione della offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, gli elementi che negozialmente verranno inseriti nel contratto da stipularsi con l’Affidatario, nonché le altre ulteriori informazioni, come meglio specificato nelle condizioni di seguito indicate e secondo quanto previsto negli schemi di contratto e nei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L’appalto verrà aggiudicato, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, 60 e 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 12 del presente Disciplinare.

Il servizio è disciplinato dalle condizioni di seguito indicate e secondo le modalità ed i tempi descritti nello schema di contratto e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Gli atti costituenti la documentazione di gara di seguito indicati sono disponibili in formato elettronico pdf. scaricabile dal sito www.aci.it, liberamente accessibile, in conformità all’art. 74 del Dlgs 50/2016:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Schema di contratto (Allegato n. 1)
4. Capitolato tecnico (Allegato n. 2)
5. Schema di offerta tecnica (Allegato n. 3)
6. Schema d’offerta economica (Allegato n. 4)
7. Fac-simile Istanza di partecipazione e contestuali dichiarazioni sostitutive (Allegato n. 5)
8. Fac simile Dichiarazione sostitutiva per cessati dalla carica (Allegato n. 5bis)
9. DGUE (Allegato 6)

10. DUVRI (Allegato 7).

Per tutto quanto non specificamente previsto nella documentazione di gara, si rinvia al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (*“attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia e dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente”* in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture), alle disposizioni di attuazione del Codice, alle Linee Guida ANAC, nonché al Manuale delle Procedure Negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/manuale delle procedure negoziali), alle norme del codice civile, alle altre disposizioni normative in materia contrattuale ed a quelle regolanti specificamente la materia, oggetto di appalto.

Codice AUSA: 0000163815

Indirizzo PEC: serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.aci.it

Profilo del Committente: www.aci.it Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

È stato designato quale Responsabile del Procedimento per la fase del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la dr.ssa Patrizia Borlizzi, funzionario del Servizio Patrimonio e Affari Generali dell’Ente.

Il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione del contratto è il Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, in quanto Servizio interessato dall’appalto in argomento.

Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nonché di quanto previsto nell’articolo 14 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente (disponibile sul sito istituzionale, alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara) il termine del procedimento è fissato in 230 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI.

Spese per la pubblicazione degli avvisi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U.R.I. n.20 del 25.01.2017 - *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50* - si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’aggiudicatario nella misura massima complessiva ed indicativa di pari ad € 1774,16 (euro millesettecentosettantaquattro/16), oltre IVA, e dovranno essere rimborsate dal predetto all’ACI entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.

L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, da appoggiare a: Banca Nazionale del Lavoro AG. 11 Roma CODICE IBAN IT8100100503211000000200004, con la seguente causale *“Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n. 16/2017 - CIG n. 7034424E4F in adempimento dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012”*.

Rimane inteso che l’ACI si riserva di rendere noto all’aggiudicatario l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche degli eventuali avvisi relativi a differimenti e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, dei requisiti di natura tecnico organizzativa ed economico-finanziaria di cui al paragrafo 5.3 avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/16, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i..

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti generali e speciali indicati al par. 5.2 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCPass. Resta ferma la facoltà dell'ACI di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Pertanto, come disciplinato al paragrafo 9 i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura, quali operatori economici, devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute e dotarsi di apposito *PassOE* ovvero del documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente può essere verificato tramite AVCPass.

Art. 1 (OBIETTIVI DEL PROGETTO)

1.1 Obiettivi del progetto

1. All'ACI, Ente Pubblico Non Economico, è affidato, dalle Amministrazioni territoriali con le quali ha stipulato una convenzione ovvero un atto amministrativo di affidamento e/o cooperazione per la gestione di servizi inerenti i tributi "tassa automobilistica" ed "imposta provinciale di trascrizione", il servizio di gestione delle comunicazioni. Tale servizio ricomprende, tra le altre, le seguenti attività: elaborazione dati, predisposizione grafica, generazione e abbinamento dati fissi/variabili, produzione di comunicazioni, invio al servizio postale di recapito/notifica, ritiro, acquisizione ed archiviazione fisica ed ottica semplice/sostitutiva delle comunicazioni di ritorno (cartoline a.r., comunicazioni inesitate, compiute giacenze, relate di notifica, memorie difensive ed istanze etc), rendicontazione analitica esiti, come individuato e definito nel corso del presente documento e dell'allegato 2 (Capitolato tecnico).
2. Allo stato attuale, alcune delle convenzioni vigenti con le Amministrazioni territoriali verranno in scadenza nel corso degli anni 2017-2020 salvo proroghe e/o rinnovi.
3. Con il presente appalto, l'ACI intende affidare il servizio in oggetto al fine di realizzare una gestione:
 - che supporti le attività dalle fasi inerenti la predisposizione degli adempimenti amministrativi sino al termine naturale del processo richiesto dalla natura e tipologia della singola fattispecie di comunicazione;
 - flessibile, modulare ed integrata, basata su risorse umane e strumentali e su soluzioni organizzative idonee a garantire i sempre maggiori livelli di qualità dei servizi offerti da ACI alle Amministrazioni convenzionate;
 - migliorativa sotto i profili economico e tecnico-qualitativo;
 - compatibile agli sviluppi SW del proprio CED;
 - che supporti, tramite la vasta ed analitica reportistica di processo richiesta al fornitore del servizio, le attività di controllo di gestione interno alla Struttura competente e che quindi si innesti efficacemente nell'ambito della certificazione di qualità dei processi ISO 9001;

- efficiente con l'istituzione di un interlocutore unico col quale sviluppare un proficuo rapporto di partnership mediante un affidamento pluriennale del servizio;
- che supporti, mediante le procedure in web-services richieste, le attività a valle della postalizzazione e la efficace tracciatura delle attività.

Art. 2 (OGGETTO DEL SERVIZIO, DURATA E VALORE ECONOMICO)

2.1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di elaborazione dati e stampa ed imbustamento e di gestione ed archiviazione fisica ed ottica di documentazione. Nell'oggetto del servizio è ricompresa anche la possibile realizzazione di progetti o modifiche, e di servizi aggiuntivi complementari, da sviluppare congiuntamente ai referenti indicati dall'ACI allo scopo di migliorare la gestione operativa del servizio a parità di costi di realizzazione del servizio.
2. Si descrivono le principali operazioni: acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; consegna al service di postalizzazione; controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; attività di prova; ritiro della documentazione cartacea da trattare per le ulteriori fasi di lavorazione; archiviazione documentale fisica, dematerializzazione con firma digitale e gestione elettronica documentale ausiliari alla conservazione digitale (sostitutiva), rendicontazione esiti postali del cartaceo trattato e rendicontazione MD; messa a disposizione di una procedura web dedicata per la gestione elettronica documentale, e per l'upload di documenti da PdS esterni; personalizzazione procedura web e servizi di assistenza tecnico-funzionale centralizzata; consegna ad ACI, a richiesta, del cartaceo in propria giacenza e stoccaggio; archiviazione fisica, dematerializzazione con firma digitale e gestione elettronica documentale ausiliari alla conservazione digitale (sostitutiva) e messa in linea del pregresso digitalizzato su procedura web (pregresso); assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa.

Non costituiscono oggetto del servizio le attività di invio/recapito/notifica postale.

Oggetto principale: 72313000-2 Servizi di acquisizione dati, 72300000-8 Servizi di elaborazione dati, 79810000-5 Servizi di stampa, 79820000-8 Servizi connessi alla stampa.

Oggetti complementari: 72000000-5 servizi informatici e affini, 72512000-7 Servizi di gestione documenti, 72252000-6 Servizi di archiviazione dati, 72310000-1 Servizi di trattamento dati, 72313000-2 Servizi di acquisizione dati.

2.2 Importo e durata dell'appalto

1. L'appalto avrà una durata pari a **48 (quarantotto) mesi**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di avvio del servizio, indicata in un apposito verbale firmato dalle parti.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, l'ACI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto** dell'importo del contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Sarà facoltà di ACI provvedere all'affidamento di **nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati** con la presente procedura, ai sensi dell'art. 63, comma 5, I° cpv., del Codice, per un importo equivalente ad un anno rispetto alla durata contrattuale, IVA esclusa. In tal caso, la procedura negoziata verrà avviata entro il triennio dalla data di stipulazione del Contratto.
4. E', inoltre, prevista la facoltà di **ripetizione di servizi complementari** ad eventuale copertura di richieste per servizi non compresi nel progetto di gara attuale, non compresi nel progetto iniziale, nè nel contratto iniziale, che, tuttavia, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio in oggetto o del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 63, comma 5, II° cpv., d.lgs. n. 50/2016, per un importo equivalente al 50% del valore del contratto, IVA esclusa. In tal caso, la procedura negoziata verrà avviata entro il triennio dalla data di stipulazione del Contratto.
6. L'ACI si riserva, altresì, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di **prorogare** il servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
7. Le opzioni di cui sopra saranno attuate e formalizzate mediante uno o più atti aggiuntivi al Contratto già sottoscritto dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
8. Durante il periodo contrattuale l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato, ai relativi allegati, e allo Schema di Contratto.
9. L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del Servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8°, del Codice.
10. Ove le Convenzioni vigenti con le Amministrazioni territoriali dovessero concludersi o variare prima del termine definito, sarà conseguentemente facoltà dell'ACI intendere concluso o modificato il rapporto.
11. Il valore complessivo del Contratto, al netto delle opzioni sopra richiamate è complessivamente e presuntivamente valutato in € **7.152.831,33 (settemilionicentocinquantaquemilaottocentotrentuno/33)**, oltre IVA, determinato sulla base dei volumi di ogni tipologia di attività e dei costi unitari a base di gara, come di seguito determinati:

Attività/Servizio	Prezzo Unitario	Volume	Corrispettivo
PMDC	€ 0,10083	200.000	€ 20.166,00
PRDC	€ 0,19836	200.000	€ 39.672,00
PMARC	€ 0,09313	5.000.000	€ 465.650,00
PRAGARC	€ 0,20918	3.500.000	€ 732.130,00
PMAP	€ 0,09441	15.000.000	€ 1.416.150,00
PMAS	€ 0,09313	15.000.000	€ 1.396.950,00
PMAE	€ 0,07626	5.000.000	€ 381.300,00
PRAE	€ 0,12118	1.500.000	€ 181.770,00
AFS, DigitS, ReS	€ 0,16300	1.000.000	€ 163.000,00
AFC, DigitOS, ReC	€ 0,22100	3.500.000	€ 773.500,00
Pregresso AFC, DigitOS	€ 0,09724	6.500.000	€ 632.060,00
Fogli aggiuntivi F/R FC BN	€ 0,02000	5.000.000	€ 100.000,00

AFC, DigitOS, ReC MD	€ 0,33150	2.500.000	€ 828.750,00
DigitS, ReC MD	€ 0,10867	200.000	€ 21.733,33
			€ 7.152.831,33

Ai sensi dell'art. 35, comma 4° del Dlgs 50/2016, il valore stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, è presuntivamente pari ad **€ 16.111.039,17** (sedicimilionicentoundicimilazerotrentaove/17), nel quale sono da comprendere:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 7.152.831,33
Importo una tantum non soggetto a ribasso	€ 17.168,67
Opzione del quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, d.lgs n. 50/2016, calcolato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, comprensivo di opzioni e rinnovi (cfr. art. 35, comma 4, d.lgs n. 50/2016)	€ 2.682.311,75
Facoltà di ripetizione servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, I° cpv., d.lgs. n. 50/2016	€ 1.788.207,83
Facoltà di ripetizione servizi complementari ad eventuale copertura di richieste per servizi non compresi nel progetto di gara attuale, ai sensi dell'art. 63, comma 5, II° cpv, d.lgs. n. 50/2016, nella misura del 50% del valore del contratto	€ 3.576.415,67
Opzione proroga tecnica di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs n. 50/2016	€ 894.103,92
Valore onnicomprensivo	€ 16.111.039,17

1. Tenuto conto che l'entità del servizio è connessa alla stipula ed all'oggetto delle convenzioni con le Amministrazioni territoriali, il contratto è del tipo a consumo e pertanto l'ACI non è vincolato a richiedere le tipologie di attività nelle quantità di volumi previsti che sono meramente indicativi e ciascuna tipologia di attività potrà subire variazioni, in aumento o diminuzione, senza che la Società abbia nulla a pretendere. Come dettagliatamente specificato nello schema di contratto, l'ACI corrisponderà alla Società gli importi dovuti esclusivamente per i servizi effettivamente resi, di volta in volta, sulla base delle singole richieste di ordinativo.
2. I concorrenti dovranno formulare le proprie offerte sulla base del Servizio dettagliatamente descritto nel Capitolato e nello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, formulando un ribasso sul prezzo a base d'asta.
3. L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio dell'ACI. Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.
4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

5. Si precisa, inoltre, che l'ACI corrisponderà l'importo massimo di **€ 17.168,67, IVA esclusa, per il rimborso una tantum per il servizio di gestione del ritiro e trasporto della documentazione giacente inerente l'attività "pregressa"**.
6. Non sono ammesse varianti rispetto allo schema di contratto e al capitolato tecnico.
15. L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei competenti conti di bilancio dell'ACI.

2.3 Costi della sicurezza.

1. L'importo relativo ai costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, trattandosi di attività che viene svolta interamente nella sede/stabilimento della Società aggiudicataria, è quantificato in € 0,00

È comunque onere del Fornitore in sede di formulazione dell'offerta, quantificare i costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

2.4 Subappalto

1. Il Fornitore potrà avvalersi, nelle forme e nei limiti indicati all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, del subappalto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta inteso che le attività per le quali è richiesta la Certificazione ISO 27001:2013 le stesse potranno essere svolte unicamente da imprese in possesso della certificazione stessa.

Art. 3 (PERIODO DI PROVA)

1. Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza dei tre mesi di prova. La comunicazione di recesso è insindacabile.

Nell'eventualità di recesso, alla Società spetterà il solo corrispettivo per i servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 4 (TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA)

1. L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, con qualunque mezzo, a pena di esclusione, all'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - Protocollo, via Marsala n.8 - 00185 ROMA, indirizzata all'attenzione del Servizio Patrimonio ed Affari Generali **entro e non oltre le ore 12:00 del 30/6/2017.**

Il plico contenente l'offerta, debitamente sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire l'integrità e la segretezza del contenuto, nonché la sicurezza contro eventuali manomissioni, dovrà recare il timbro con la denominazione o ragione sociale della società, il codice fiscale, l'indirizzo, l'indirizzo PEC per le comunicazioni, il numero di telefono e di fax.

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (Raggruppamenti temporanei di Imprese, Consorzio ordinario, Aggregazioni aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti sia se questi siano già costituiti sia se siano da costituirsi.

E', altresì, facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico.

Sul plico dovrà, inoltre, essere apposta l'indicazione *“NON APRIRE - Procedura aperta n. 16/2017 – per l'affidamento del servizio di elaborazione dati stampa e imbustamento, archiviazione fisica ed ottica di comunicazioni ed avvisi in materia di tasse ed imposte automobilistiche - CIG n. 7034424E4F”* ai fini della corretta identificazione del plico stesso.

Si avverte che, ove il plico ne fosse sprovvisto, non potrà essere garantita la sua ricezione da parte delle strutture dell'ACI preposte alla gara e pertanto l'ACI declina ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'ACI, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 08.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dal lunedì al giovedì, il venerdì fino alle ore 12.00.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'ACI ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali offerte saranno considerati irricevibili e l'Operatore economico non verrà ammesso alla gara; i plichi non verranno aperti e potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Art. 5 (SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)

5.1. Soggetti ammessi alla procedura

1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici previsti dall'art.45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 5.3, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 - Operatori economici di cui alle lettere a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.
2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n.122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al DM del 14 dicembre 2010. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella Black List di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78), ovvero, in alternativa, prova della presentazione della domanda di cui all'art. 4 del citato d.m, 14 dicembre 2010 entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta al paragrafo 4 del presente disciplinare di gara.



3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

5.2 Condizioni di partecipazione.

1. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1°, 2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'ACI potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
2. La/e dichiarazione/i che ciascun Operatore economico deve rendere in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché del possesso dei requisiti minimi di partecipazione c.d. speciali richiesti al par. 5.3 del presente disciplinare, deve avvenire, a mezzo dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., resa nella forma del **DGUE**, adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 3/16 del 6 gennaio 2016, da compilarsi secondo le indicazioni per il suo corretto utilizzo contenute nella Circolare del MIT del 18 luglio 2016 n. 3 e pubblicata in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

Si precisa che:

- relativamente alle condanne di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
- l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se l'ACI riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
- le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre



2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

- in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione ai sensi dell'art. 80, comma 12, del Codice;
- non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'A.N.AC., come previsto dall'art. 110, commi 3, 4 e 5, del Codice.
4. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell'applicazione del divieto, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
5. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura ed essere contemporaneamente indicato come subappaltatore di un altro concorrente.
6. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del Codice, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p. (*turbata libertà degli incanti*). In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
7. I Concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi

ordinari di Operatori Economici, come disciplinati all'art. 48 del d.lgs 50/2016, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In caso di partecipazione, troveranno applicazione le disposizioni contenute all'art. 48 del d.lgs 50/2016.

9. E' ammesso il recesso di uno o più Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
10. E' vietata l'associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del Codice). Salvo quanto disposto all'art. 48, commi 18 e 19, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
11. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata al paragrafo 8 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".
12. E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice che l'impresa ausiliaria possa partecipare alla medesima gara a cui partecipa l'impresa avvalsa, tuttavia, è ammesso l'avvalimento, c.d. interno, tra imprese facenti parte di un medesimo RTI (cfr. Determina AVCP n. 2/2012)
13. In caso di avvalimento interno al RTI, ossia quando l'impresa l'ausiliaria è anche mandante o mandataria del raggruppamento dell'impresa avvalsa, occorre che l'impresa raggruppata che svolge, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirle una duplice imputazione, non potendo il medesimo requisito essere impiegato più di una volta nella stessa gara.

5.3 Requisiti minimi di partecipazione

1. Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, quelli richiamati nel paragrafo 5 del presente disciplinare, ed, ai sensi dell'art. 83 del Codice, i seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

I requisiti minimi di partecipazione devono essere posseduti dai concorrenti al momento della presentazione dell'offerta secondo i criteri indicati in caso di partecipazione plurisoggettiva con la precisazione che seguono.

2. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI) di tipo orizzontale o misto, le imprese riunite definiscono l'entità delle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento, purché siano rispettati i **requisiti minimi di qualificazione** previsti dal presente disciplinare, indipendentemente dalla quota di esecuzione.

a) requisiti di idoneità professionale:

- a.1) il concorrente, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, dovrà essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice; (art 90 del d.lgs 50/2016).

- a.2) possesso, senza possibilità di avvalimento, della certificazione UNI EN/ISO 9001:2008, o equivalente, in corso di validità, rilasciata da Ente di certificazione riconosciuto ACCREDIA, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, in tal caso il certificato, in caso di aggiudicazione, andrà prodotto in copia autentica.
- a.3) possesso, senza possibilità di avvalimento, della certificazione UNI EN/ISO/IEC 27001:2014 o equivalente, in corso di validità, relativa ai servizi di elaborazione dati e stampa ed imbustamento e di gestione ed archiviazione fisica ed ottica di documentazione, rilasciata da Ente di certificazione riconosciuto ACCREDIA. Sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, in tal caso il certificato, in caso di aggiudicazione, andrà prodotto in copia autentica.

Si precisa che saranno parimenti ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti delle certificazioni di cui ai punti a.2) e a.3), qualora l'Operatore Economico interessato non abbia la possibilità di ottenere le suddette certificazioni entro il termine di presentazione delle Offerte per motivi non imputabili all'Operatore medesimo, a condizione che quest'ultimo dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano la norme di garanzia della qualità richieste (art 87 del d.lgs 50/2016).

In caso di partecipazione plurisoggettiva i requisiti di cui alle lettere **a.1 e a.2** dovranno essere posseduti:

- In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici (sia costituiti che costituendi), di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e) del Codice, da ciascun operatore componente il raggruppamento o il consorzio ordinario.
- In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, dal Consorzio e dalla consorziata indicata come esecutrice.
- In caso di aggregazione di imprese di rete di cui alla lettera f) dell'art. 45, comma 2, del Codice, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete.
- In caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2, del Codice, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al d.lgs 240/91.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, per il requisito di cui alla lettera **a.3**, in quanto attinente all'esecuzione delle prestazioni del presente appalto strutturate nelle due macrocategorie servizi di elaborazione dati e stampa ed imbustamento e servizi di gestione ed archiviazione fisica ed ottica di documentazione, dovrà essere posseduto necessariamente dall'impresa o dalle imprese che, in caso di partecipazione plurisoggettiva, eseguiranno le stesse, indipendentemente dalla percentuale di esecuzione indicata nell'istanza di partecipazione ovvero dalla distinzione tra Consorzio o impresa consorziata di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs n. 50/2016.

A tal fine si rammenta che, in caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di operatori economici (sia costituiti che costituendi), di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2°, lett. d) ed e)

del Codice, in base a quanto previsto all'art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), gli stessi possono essere di tipo:

- **orizzontale** quando, nel caso di servizi e forniture, tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione;

- **verticale** quando, sempre nel caso di servizi e forniture, la mandataria esegue la prestazione principale (oggetto/i principale/i) e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie (oggetto/i complementare/i).

È inoltre consentito anche il **raggruppamento c.d. misto**, che è un raggruppamento di tipo verticale in cui l'esecuzione delle singole prestazioni, oggetto dell'appalto, viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale o per le prestazioni principali o solo per quelle secondarie. Pertanto, nel caso delle prestazioni principali, la mandataria non eseguirà per intero le medesime, purchè, in ogni caso possieda i requisiti ed esegua le prestazioni principali in misura maggioritaria.

In caso di partecipazione di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili, lettere b) e c) dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, ove il Consorzio stabile non intenda eseguire direttamente l'appalto ed indichi, in sede di offerta, quali consorziati eseguiranno l'appalto, ai fini della qualificazione la certificazione UNI EN/ISO/IEC 27001:2014 (Settore EA: 33) - o equivalente- dovrà essere dimostrata in capo a tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio in appalto, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs n. 50/2016.

b) requisiti di capacità economica e finanziaria:

- b.1) un fatturato specifico medio annuo, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento (attività di elaborazione dati, stampa, imbustamento e consegna al service di postalizzazione di comunicazioni ed avvisi, ed attività di archiviazione fisica ottica semplice/sostitutiva e di rendicontazione esiti postali) non inferiore al valore annuale del contratto, al netto delle opzioni, pari ad € **1.788.208,00**, riferito agli esercizi finanziari, 2014-2015-2016, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando.

L'importo di cui sopra si intende al netto di eventuali note di credito e/o storni, e relativo a servizi eseguiti in assenza di contestazioni del committente. Tutte le attività che hanno determinato tale fatturato dovranno essere elencate in un prospetto dove, per ciascun servizio, dovrà essere specificato: il committente pubblico o privato, gli importi fatturati (IVA esclusa), il periodo di svolgimento, i servizi svolti e la assenza e/o presenza di contestazioni e/o addebiti dei servizi stessi.

Visto quanto previsto nell'All. XVII del Dlgs 50/2016, laddove l'impresa sia di costituzione recente e non sia in grado di dimostrare una capacità finanziaria nel triennio precedente l'appalto, potrà dimostrare il requisito economico sulla base della data di costituzione o all'avvio dell'attività.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, il requisito dovrà essere posseduto:

- in caso di RTI/Consorzi ordinari di concorrenti:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo) di tipo orizzontale, per almeno il 51% dall'impresa mandataria del RTI (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) o del Consorzio (o del futuro consorzio se non ancora costituito); la restante quota, pari al massimo al 49% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti. In ogni caso, il fatturato delle

single imprese dovrà essere riferito, nel suo complesso, a tutte le attività ossia: elaborazione dati, stampa, imbustamento e consegna al service di postalizzazione di comunicazioni ed avvisi, ed archiviazione fisica ottica semplice/sostitutiva e di rendicontazione esiti postali;

- in caso di RTI verticale o misto, rileva precisare che, atteso che la mandataria dovrà detenere il requisito in argomento sempre in percentuale prevalente rispetto alle mandanti, ogni impresa partecipante deve possedere una percentuale del valore complessivo del fatturato specifico nella misura almeno pari alla percentuale di esecuzione dell'appalto complessivo, come indicato nell'istanza di partecipazione (Allegato 5);

Per le definizioni di RTI verticale o misto ed RTI orizzontale si rinvia a quanto precisato nella lettera a) (requisiti di idoneità professionale) del presente paragrafo.

- In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, il fatturato specifico medio annuo deve essere posseduto e indicato dal Consorzio;
- In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, costituiti da meno di cinque anni, per il fatturato specifico medio; trova applicazione l'art. 47, comma 2, del Codice;
- In caso di imprese aderenti al contratto di rete, dalla rete nel suo complesso, fermo restando la disciplina di cui all'art. 48, comma 14, del d.lgs 50/2016, la capogruppo/mandataria o designata tale deve possedere il requisito richiesto in misura maggioritaria;
- In caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il requisito dovrà essere posseduto dal GEIE nel suo complesso.

c) requisiti di capacità tecnica e professionale:

- c.1) l'aver eseguito correttamente e senza rilievi, negli esercizi finanziari 2014-2015-2016, servizi di elaborazione dati, stampa ed imbustamento per almeno 28.350.000 comunicazioni stampate ed imbustate (volume inteso come numero di documenti/plichi spediti) in favore di uno o più committenti pubblici e/o privati, dei quali almeno 10.080.000 relativi a documenti cartacei stampati ed imbustati (volume inteso come numero di documenti/plichi spediti), in 12 mesi continui di attività con un singolo committente pubblico o privato;
- c.2) l'aver eseguito correttamente e senza rilievi, negli esercizi finanziari 2014-2015-2016, servizi di gestione documentale-archiviazione ottica semplice e/o sostitutiva di documentazione, per un volume complessivo pari ad almeno 7.700.000 documenti fronte/retro cartacei e/o analogici, pari a 15.400.000 facciate scannerizzate e/o gestite, dei quali almeno 2.700.000 documenti in 12 mesi continui di attività con un singolo committente pubblico o privato;
- c.3) l'aver eseguito correttamente e senza rilievi, negli esercizi finanziari 2014-2015-2016, servizi di gestione documentale-archiviazione fisica di documentazione, cartacea e/o analogica, per un volume complessivo pari ad almeno 7.500.000 documenti, in favore di uno o più committenti pubblici e/o privati, dei quali almeno 2.700.000 in 12 mesi continui di attività con un singolo committente pubblico o privato;
- c.4) il possesso ovvero la disponibilità d'uso di strutture ed attrezzature tecniche idonee, per qualità e quantità, allo svolgimento del servizio in argomento;

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti c.1) c.2) c.3) possano essere dimostrati, nella loro rispettiva richiesta, facendo riferimento anche a commesse e contratti tra loro distinti e diversi.

In caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti di cui alle lettere **c.1, c.2 e c.3** sono rilevatori per l'Ente della capacità dell'operatore economico di organizzare processi aziendali in relazione a volumi di lavorazione di documenti indicativamente proporzionati al servizio oggetto dell'appalto. Pertanto, i suddetti requisiti dovranno essere così posseduti:

- In caso di RTI verticale il requisito c.1) sarà richiesto alla società mandataria; i requisiti c.2) e c.3) saranno richiesti ad almeno una delle società mandanti.

In caso di RTI orizzontale, i requisiti di cui ai punti c.1) c.2) e c.3) saranno richiesti al RTI nel suo complesso.

- In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti c.1) c.2) c.3) devono essere posseduti e indicati dal Consorzio;
- In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), costituiti da meno di cinque anni, per i requisiti c.1) c.2) c.3), trova applicazione l'art. 47, comma 2, del Codice;
- In caso di imprese aderenti al contratto di rete, fermo restando la disciplina di cui all'art. 48, comma 14, del Codice, il requisito di cui al punto c.1) sarà richiesto alla società mandataria; i requisiti di cui ai punti c.2) e c.3) saranno richiesti ad almeno una delle società aderenti al contratto di rete;
- In caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il requisito dovrà essere posseduto dal GEIE nel suo complesso, fermo restando che il requisito di cui al punto c.1) sarà richiesto alla società mandataria, mentre i requisiti di cui ai punti c.2) e c.3) saranno richiesti ad almeno una delle società aderenti al GEIE;

In caso di partecipazione plurisoggettiva, il requisito di cui alla lettera **c.4** dovrà essere posseduto:

- In caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari (sia costituiti che costituendi), di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, e comunque specificamente dalla società che effettuerà le specifiche attività nell'ambito dell'appalto.
- In caso di Consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45, comma 2°, del Codice, si applica quanto previsto all'art. 47, comma 1, del medesimo Codice;
- In caso di Aggregazione di imprese di rete di cui alla lettera f) dell'art. 45, comma 2, dalla rete nel suo complesso, e comunque specificamente dalla società che effettuerà le specifiche attività nell'ambito dell'appalto.
- In caso di GEIE di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2, il requisito dovrà essere posseduto dal GEIE nel suo complesso, e comunque specificamente dalla società che effettuerà le specifiche attività nell'ambito dell'appalto.

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria ed ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si precisa, in ragione di quanto previsto dall'art.83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che l'ACI è pervenuta alla determinazione di prevedere dei limiti di partecipazione alla presente gara in quanto ritenuti funzionali a garantire la selezione di un affidatario del contratto affidabile ed in grado di espletare a regola d'arte il servizio oggetto della procedura, dotato di capacità economiche e tecniche proporzionate a quelle a base dell'appalto ed idoneo a garantire un adeguato

ed elevato livello qualitativo dei servizi. Ciò in considerazione di quanto indicato nell'Art. 1 del presente disciplinare: si tratta di servizi specifici ausiliari nella gestione dell'assistenza al contribuente e fondamentali nell'ambito del contenzioso tributario instaurato presso le Commissioni tributarie provinciali.

A ciò si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore, potenzialmente interessate, viene incentivata la partecipazione in forma plurisoggettiva.

L'ACI effettuerà la consultazione dell'Osservatorio contenente le annotazioni sugli operatori economici istituito presso l'ANAC relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all'avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata al par. 10 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa".

Art. 6 (TASSATIVITA' DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO)

6.1 Tassatività delle cause di esclusione e soccorso istruttorio.

1. Si procederà ad escludere i concorrenti in caso di mancanza dei requisiti di partecipazione e di mancato adempimento alle prescrizioni del d.lgs 50/2016, del d.p.r. 207/2010, per le disposizioni ancora in vigore, ai sensi dell'art. 217, comma 1, lett. u) del medesimo d.lgs 50/2016, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi ed alla separazione tra documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
2. Costituiscono, comunque, cause tassative di esclusione, e pertanto **essenziali non sanabili**, quelle indicate espressamente nel presente disciplinare e nei suoi allegati, nonché quelle previste dalla Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 e dalla Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell'AVCP, oggi ANAC.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo, tenuto conto di quanto indicato dall'ANAC.
4. In particolare, **nel caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive**, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Tecnica ed Economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria non inferiore all'1 per mille e non superiore all'1‰ del valore complessivo posto a base di gara e comunque non superiore a € 5.000,00.
5. Il versamento della sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione provvisoria di cui al paragrafo 9.1 del presente Disciplinare; pertanto la garanzia, in qualsiasi forma, fatto salvo per le polizze fideiussorie assicurative ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) deve prevedere espressamente la suddetta copertura (cfr. Comunicato Presidente dell'ANAC del 25/3/2015).

6. Nei casi di cui al precedente comma, l'ACI assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Ai fini della presente procedura di gara, la misura della sanzione è determinata in € **715,00 (settecentoquindici/00)**.

Il suddetto importo, a titolo di sanzione, potrà, in ogni caso, essere versato mediante bonifico bancario intestato all'ACI n....., casuale "pagamento sanzione ex art.83, comma 9, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., procedura n. 16/2017 CIG 7034424E4F".

7. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, l'ACI ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
8. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, **il concorrente è escluso dalla gara.**
9. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In nessun caso, il ricorso al soccorso istruttorio può essere utilizzato per il recupero di requisiti non posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

10. Tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dall'ACI e non verrà restituita in alcun caso, né l'ACI corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, per la documentazione presentata.

Art. 7 (COMUNICAZIONI)

7.1 Comunicazioni

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo 27 (Informazioni - Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal d.lgs. n. 179 del 14 settembre 2016, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Servizio Patrimonio e Affari Generali o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. In caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
4. In caso di avvalimento e di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari e subappaltatori.

Art. 8 (GARANZIE)

8.1 Garanzia provvisoria

1. A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla presente gara, compreso l'eventuale pagamento della sanzione pecuniaria come indicato al paragrafo 6.1 del disciplinare, i partecipanti, **a pena di esclusione**, dovranno costituire una garanzia provvisoria in favore di ACI, sotto forma di cauzione o di fidejussione, per un valore pari al 2% del prezzo base dell'appalto, ossia pari ad € 143.056,63 secondo le modalità di cui all'art. 93 del Codice.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:
 - a) in contanti;
 - b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di ACI.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
5. La fideiussione provvisoria, ai sensi del comma 3 dell'art. 93 del Codice, può essere rilasciata, a scelta dell'Offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
6. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
 - a) avere quale beneficiaria l'ACI;
 - b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
 - c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
 - d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - e) prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta di ACI, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
 - f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
 - g) prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
 - h) coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'Affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
 - i) recare la sottoscrizione del garante.

7. Ove non sia già contenuto nell'ambito della fideiussione provvisoria, l'Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del Codice per l'esecuzione del contratto, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario.
8. In caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi o GEIE o partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il RTI, il Consorzio, l'aggregazione di imprese di rete, il GEIE, singolarmente specificati.
9. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:

$$Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3) * (1-R4)$$

Dove:

Gr = Importo della garanzia ridotto

Gb = Importo base della garanzia

R1 = Riduzione del 50% applicabile agli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

R2 = riduzione:

- del 30%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,

oppure

- del 20%, applicabile agli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

R3 = Riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

R4 = riduzione del 15%, applicabile agli Operatori Economici che abbiano sviluppato:

- un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1:2012;

oppure

- un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di *R1*, *R2*, *R3* e *R4* nella formula sopra riportata sarà pari a 0,00.

In alternativa a quanto previsto dal precedente punto 1), ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l'Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:

- del *rating* di legalità;

- dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;

- di certificazione *social accountability* 8000;
 - di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
 - di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
10. Per fruire dei benefici su indicati, l'Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo paragrafo "*Modalità di presentazione dell'offerta*".
 11. In caso di Raggruppamento o Consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.
 12. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 9, del Codice. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice.
 13. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti da ACI nei documenti di gara.
 14. Alle fidejussioni ed alle polizze relative alla garanzia provvisoria rilasciate da Istituti di Credito, Compagnie assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati deve essere allegata una idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, da cui si evinca inequivocabilmente l'identità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del soggetto che ha sottoscritto la cauzione. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'ACI di credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. In alternativa la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento della imposta di bollo.
 15. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'articolo 93 del Codice.

8.2 Garanzia definitiva

1. Entro i termini previsti al paragrafo n. 18 (Stipula contratto) del presente disciplinare, il soggetto Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva in favore dell'ACI, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi e secondo le forme e le modalità di cui all'art.103 del Codice.
2. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7, del Codice, secondo il calcolo di cui al precedente paragrafo 8.1.

3. La mancata ed immotivata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dall'affidamento (art. 103, comma 3, del Codice) e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.

93 del Codice da parte di ACI che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

4. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto.

5. Per quanto non espressamente indicato, si applica l'art. 103 del Codice.

Art. 9 (CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITA' ANTICORRUZIONE E RICORSO AL SISTEMA AVCPASS)

9.1 Contribuzione all'Autorità e sistema AVCPass.

1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall'Offerente all'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015, nella misura di **€ 200,00** (Euro duecento/00).

2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall'Offerente.

3. Il pagamento della contribuzione avviene con le modalità, previste nelle *“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015”*:

Per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale AntiCorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
- b) il numero CIG.

Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all'Offerta.

4. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
5. L'ACI è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
6. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Mandataria capogruppo con indicazione dei componenti del raggruppamento o consorzio.
7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'ACI procederà all'acquisizione della documentazione comprovante

il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.

8. Ciascun Concorrente, al fine di consentire l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del sistema *AVCpass*, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all'apposito *link* sul portale A.N.AC. (Servizi ed accesso riservato – *AVCpass*) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il *PassOE* per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: www.anticorruzione.it.
9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema *AVCpass*, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l'effettuazione della predetta registrazione.

Art. 10 (AVVALIMENTO DEI REQUISITI)

10.1 Avvalimento dei requisiti

1. Il Concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 5.3, lett. b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti generali, di cui all'art.80 del Codice, e quelli di idoneità professionale di cui alla lett. a) del paragrafo 5.3 su citato, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell'ambito della “*Busta A – Documentazione Amministrativa*”, la seguente documentazione:
 - a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, resa mediante il DGUE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nelle parti III e IV);
 - b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso l'ACI a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente;
 - c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
3. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l'impresa ausiliaria, e dovranno essere accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri.

- 4 Nell'ambito del DGUE del Concorrente, dovranno essere indicate le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 89.
5. L'ACI verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l'Operatore intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all'Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12°, nei confronti dei sottoscrittori, l'ACI esclude il Concorrente ed esclude la garanzia.
6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ACI in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del Concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
10. L'ACI svolgerà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'Appalto, con le modalità previste dall'art. 89 del Codice e dall'art. xxx dello Schema di Contratto.
11. Per quanto non espressamente indicato si rinvia all'art. 89 del Codice.

Art. 11 (SUBAPPALTO)

11.1 Subappalto.

1. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante, ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
2. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti di ACI. L'Aggiudicatario sarà, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°.
3. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
4. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
 - all'atto dell'Offerta, il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;

- il Concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- 5. Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta, il Concorrente deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice.
- 6. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'ACI almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore, resa mediante DGUE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del Codice (compilato esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e nella parte III), attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- 7. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà, altresì, allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio (v. comma 18 art. 106 del Codice).
- 8. L'ACI provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di ACI sono ridotti della metà (v. comma 18 art. 106 del Codice).
- 9. L'ACI corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa (cfr. definizione all'art. 3, comma 1, lett. aa) del d.lgs 50/2016);
 - b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- 10. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
- 11. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'ACI, sentito il Responsabile dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 12. Posto l'obbligo per l'Appaltatore alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'ACI che nei rapporti con la Filiera delle Imprese (intesa come “rapporti con i subappaltatori nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto di appalto), nel contratto di subappalto dovrà essere previsto l'inserimento della seguente clausola:

“La Società, in qualità di subappaltatore della società, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'ACI, identificato dal numero di CIG n. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136/2010 e s.m.i.

La Società, in qualità di subappaltatore della Società, si impegna a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità”.

13. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'art.105 del Codice.

Art. 12 (MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE)

12.1 Modalità di presentazione delle offerte.

1. All'interno del plico dovranno essere inserite le seguenti buste, debitamente sigillate sui lembi di chiusura, con in evidenza la ragione sociale della Società o di tutte le società partecipanti nei casi di cui all'art. 45 del d.lgs 50/2016, e le seguenti diciture:

BUSTA A: “Documentazione amministrativa”

BUSTA B: “Offerta tecnica”

BUSTA C: “Offerta economica”

Le Buste A, B e C dovranno essere presenti all'interno del plico, a pena di esclusione.

2. Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico, come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

3. L'offerta, articolata in due sezioni separate, una Tecnica ed una Economica, dovrà essere formulata seguendo le modalità di seguito descritte ed utilizzando, ove richiesto, i facsimili allegati.

4. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, l'ACI si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

5. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

6. Saranno considerate inammissibili le offerte:

a) che sono state presentate in ritardo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime. Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine



predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Non saranno ammesse alla procedura Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto da ACI.

b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

c) che l'ACI ha giudicato anormalmente basse;

d) che non hanno la qualificazione necessaria;

e) le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

7. **Saranno considerate irregolari le offerte** non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Si applica a tal fine la disciplina di cui al precedente Art. 6 (Tassatività delle cause di esclusione e soccorso istruttorio) del presente Disciplinare di Gara.

8. Si precisa, altresì, che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione dalla gara.

9. Sarà ammessa l'integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.

12.2 Busta A – “Documentazione Amministrativa”

1. La Busta A, debitamente sigillata, dovrà contenere i documenti di cui ai punti di seguito elencati:

❖ **istanza di partecipazione** con contestuale dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato n. 5 e 5bis), sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; con la quale il concorrente attesta, nell'ambito delle dichiarazioni rese:

a. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;

b. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78);

c. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà



del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

- d. di accettare il Patto di Integrità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, come richiamato nello Schema di contratto (Allegato 1) e si impegna al rispetto delle condizioni ivi richiamate;
- e. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nelle sedute del 20 febbraio 2014 e del 22 luglio 2015 e pubblicato http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Amministrazione_Trasparente/Disposizioni_Generali/Atti_generali/CodiceComportamento.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare, e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Si precisa che:

- nel caso di *raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario* non ancora costituiti, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di *aggregazioni di imprese* aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- ❖ **dichiarazione sostitutiva (modulo DGUE)**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; adattato alla legislazione nazionale di cui alla circolare 18.07.2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adozione delle “*Linee Guida per la compilazione del modello di formulario del documento di gara unico europeo di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016*” – con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice. Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandoli specificatamente, che: non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Si precisa che:

- a. Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere presentato e sottoscritto da ciascuno degli operatori economici

che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II^a, III^a, IV^a, V^a e VI;

b. Nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II^a Sezioni A e B, III^a e VI^a;

c. Ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1 e 5 lett.l) del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, *per quanto a propria conoscenza*, per conto dei seguenti soggetti, in via onnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per le altre società o consorzi:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi: nei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che, per tali attività, conferisca poteri di rappresentanza); nei membri del collegio sindacale, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione, nelle società con sistema di amministrazione monistico; membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
 - soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (i.e., institori e procuratori ad negotia), di direzione (i.e., dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (i.e., revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art.6 del D.Lgs. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati); in caso di affidamento del controllo contabile ad una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
 - direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;

d. La dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art.80 del Codice (DGUE, Parte III^a Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice) va resa anche per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, e sopraindicati nella lettera c). **cessati** dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso, il rappresentante legale potrà dichiarare, ai sensi dell'art.47, comma 2, del DPR 445/2000, "*per quanto a propria conoscenza*" il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

- e.** Ai sensi di quanto previsto dal Comunicato ANAC del 26 ottobre 2016, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 80 comma 2 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei soggetti dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011.
- f.** In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
- g.** In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata.
- h.** In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III^A, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (*autodisciplina o "Self-Cleaning"*, ai sensi dell'art. 80, co. 7 del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- i.** L'ACI richiederà ai concorrenti i nominativi dei soggetti di cui alle lettere c), d), e), f), ai fini delle verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese; in tal caso, i concorrenti dovranno procedere all'immediata comunicazione dei suddetti nominativi. Sarà, comunque, onere dell'offerente, qualora il legale rappresentante non dichiara, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli soggetti sopra indicati.
- j.** Resta fermo quanto previsto al paragrafo 5 del presente Disciplinare
- k.** Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato ed ai provvedimenti dell'ANAC.
- ❖ In caso di **avvalimento**, il concorrente dovrà indicare nel DGUE, Parte II^A, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare:
- a.** un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, con le informazioni richieste dalla Parte II^A, Sezioni A e B, della Parte III^A e dalla Parte VI^A, attestante il possesso da parte dell'ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- b.** il Modulo di dichiarazione di impresa ausiliaria (allegato 6), sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui attesta che l'impresa ausiliaria non

partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

❖ In caso di ricorso al **subappalto**, punto 10), Sez. C), Parte IV del DGUE, la seguente documentazione:

a. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nell'istanza di partecipazione nella quale l'Offerente:

- indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell'art. 105, comma 4°, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile;

- indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6°, del Codice;

- dichiarare, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.

Detta dichiarazione è già contenuta nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente (Allegato 5) allegato al Disciplinare;

b. le dichiarazioni sostitutive, rese, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dai subappaltatori indicati nella terna, relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, **presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico subappaltatore** (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III). I DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo;

c. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori, in corso di validità.

❖ **PassOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate.

In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 7 giorni, **a pena di esclusione**, per presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

❖ Documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui il paragrafo 8, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 co. 7 del Dlgs 50/2016 e documentarlo, ed inoltre dovrà compilare il DGUE nella Parte IV[^], Sezione D e produrre i relativi documenti in copia conforme o le dichiarazioni sostitutive a sostegno della fruizione del beneficio di cui ai paragrafi 12.5 e 12.6.

- ❖ Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € **200,00 (euro duecento/00)** di cui al paragrafo 9.1 del presente Disciplinare di gara.

I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione**.

12.3 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi.

1. Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

2. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

3. Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

4. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

5. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

6. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

- dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

7. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a.** a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b.** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- c.** la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

8. La dichiarazione sostitutiva resa mediante DGUE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80 del Codice:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



- nel caso di Consorzi di cui all'art.45, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, le dichiarazioni di parte vanno rese, a pena di esclusione, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre ed indicati come esecutori dell'appalto.

9. Ciascun componente del RTI o consorzio o GEIE o aggregazioni di imprese di rete è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli **obblighi di tracciabilità** di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. Pertanto la mandataria deve rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

Nel caso di Consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente le attività, lo stesso dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con l'ACI e con i subcontraenti. Nell'ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte dell'ACI sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua volta il pagamento.

10. Si precisa che la seguente documentazione richiesta al paragrafo 12.2 (Busta A: "*Documentazione amministrativa*") dovrà essere presentata in conformità a quanto di seguito indicato:

- il contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici dovrà essere eseguito dalla società mandataria (o designata tale) ovvero, in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo. In caso di Rete di imprese si rinvia a quanto disciplinato al paragrafo 6.3;

- la garanzia provvisoria:

a) in caso di GEIE, R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e Reti di imprese *costituendi*, dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al GEIE, al RTI, alla Rete di imprese o al Consorzio, singolarmente specificati;

b) in caso di GEIE, R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti *costituiti*, dovrà essere prestata dall'impresa mandataria/capogruppo (o designata tale) ovvero, in caso di Consorzio di cui all'art.45, comma 1, lett. b) e c), dal Consorzio medesimo;

c) in caso di Rete di imprese:

- dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica;
- dall'impresa che riveste la funzione di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica;
- dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme da raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia agli artt. 47 e 48 del Codice.

12.4 Busta B – “Offerta Tecnica”

1. La busta “B” debitamente sigillata, con indicazione all'esterno del concorrente, dovrà contenere l'offerta tecnica, costituita da una relazione (massimo 30 facciate formato A4) con scrittura Arial 12 che, al fine di rendere più agevole la comparazione e la valutazione delle offerte tecniche dei

concorrenti, deve trattare necessariamente le attività indicate al successivo punto 2. La relazione può essere corredata con l'elenco delle figure professionali impiegate con indicazione delle conoscenze e competenze nonché dell'esperienza pregressa in attività similari.

2. La relazione dovrà fornire per ciascuna delle attività sotto elencate idonea trattazione:

- A) La presentazione dell'impresa o delle imprese componenti il RTI/Consorzio/GEIE/Rete;
- B) La descrizione del modello organizzativo e la sequenza logico-procedurale di tutte le attività, con la specifica, in caso di partecipazione plurisoggettiva, di quali servizi ed attività saranno svolte dalle singole imprese e delle attività e processi inter-impresa;
- C) La descrizione del processo produttivo e di servizio utilizzato e messo a disposizione ed il dettaglio tecnico delle macchine/attrezzature che saranno messe a disposizione dell'ACI in conformità alla tecnologie ed ai volumi/tempi dichiarati in sede di offerta tecnica ed in ottemperanza alle richieste di cui al capitolato tecnico;
- D) La specifica indicazione dei tempi di lavorazione garantiti per la gestione del pregresso;
- E) La specifica indicazione dei tempi di lavorazione garantiti per la gestione del corrente;
- F) La specifica indicazione della capacità produttiva e di servizio garantita.

3. Si precisa, altresì, che l'offerta tecnica e tutti i documenti tecnici ad essa allegati devono:

- essere corredata di apposito indice dei contenuti, attraverso il quale siano immediatamente individuabili gli argomenti trattati e la loro collocazione all'interno del documento (l'indice dei contenuti non è conteggiato nelle 30 facciate massime di cui deve comporti il documento);
- essere redatti in lingua italiana. Nel caso in cui la documentazione contenuta nella "Busta B" sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo.

4. Nell'ambito della Busta B - Offerta Tecnica, dovrà essere inserita, inoltre, apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo.

5. La Documentazione Tecnica contenuta nella Busta "B", non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, **a pena di esclusione**.

6. In caso di Raggruppamenti o Consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;

7. In caso di Raggruppamenti o Consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;

8. In caso di ConSORZI di cui all'art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

12.5 Busta C “Offerta Economica”

1. La Busta “C” debitamente sigillata, dovrà contenere l'offerta economica, formulata in modo conforme a quanto indicato ed in conformità all'Allegato n. 10 che costituisce parte integrante del presente disciplinare e con l'indicazione dei costi unitari per i servizi elencati nel paragrafo 13.2.
2. Nell'offerta economica devono essere separatamente e specificamente indicati:
 - Il costo del personale complessivo, riferito al valore offerto per l'appalto, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e sulla base delle leggi previdenziali e assistenziali;
 - relativamente al punto precedente, la declaratoria dei contratti collettivi nazionali di lavoro, della contrattazione integrativa di secondo livello e degli altri accordi della contrattazione collettiva applicati al personale preposto all'appalto;
 - costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo all'appaltatore) afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, che devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi oggetto di appalto;
3. Il costo riportato in offerta economica per ciascun servizio è comprensivo di qualsiasi onere ed obbligo connesso al servizio oggetto dell'appalto e, pertanto, nella formulazione dell'offerta unitaria per ogni servizio, si dovrà tenere conto dell'incidenza dei costi generali dell'archivio, della custodia, delle spese per mantenere l'archivio in perfette condizioni ambientali e degli eventuali costi di start-up del sistema, adeguamenti di legge che potranno intervenire durante il periodo di esecuzione del contratto nonché di ogni altro onere inerente il servizio.
4. L'offerta economica dovrà essere espressa in cifre e in lettere, al netto dell'IVA e dovrà essere indicata con cinque cifre decimali dopo la virgola. In caso di indicazione di cifre decimali dopo la virgola superiori a cinque verranno prese in considerazione solo le prime cinque senza procedere ad alcun arrotondamento.
5. Si precisa che l'importo massimo di € 17.168,67 esclusa IVA, per il rimborso *una tantum* per il servizio di gestione del ritiro e trasporto della documentazione giacente inerente l'attività pregressa, non deve essere espresso nell'ambito dell'offerta economica in quanto è predeterminato e non soggetto a ribasso né a valutazione e punteggio.
6. L'offerta economica dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno a mantenere l'offerta proposta per tutta la durata contrattuale.
7. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno presi in considerazione quelli più favorevoli per l'Amministrazione.
8. Non saranno prese in considerazione e, pertanto, **verranno escluse**, offerte superiori alla base d'asta né offerte plurime, parziali o condizionate o che presentino correzioni.
9. All'interno della busta “C – Offerta Economica”, il concorrente può produrre giustificazioni a corredo dell'offerta. Le giustificazioni dovranno essere prodotte in separata busta, chiusa e

sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. La busta dovrà riportare esternamente, la seguente dicitura: *“Gara per l’affidamento del servizio di elaborazione dati stampa e imbustamento, archiviazione fisica ed ottica di comunicazioni ed avvisi in materia di tasse ed imposte automobilistiche. Giustificazioni all’offerta”*.

10. La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A” o della “Busta B”, dovrà essere prodotta nella “Busta C” anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.
11. In caso di raggruppamenti o consorzi **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
12. In caso di raggruppamenti o consorzi **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
13. In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura.

Art. 13. (MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE)

13.1 Modalità di aggiudicazione.

1. L’Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo **dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell’art. 95 del Codice, determinata tenendo conto dell’offerta economica, del piano tecnico-organizzativo e sistema qualità per la gestione dei servizi, sulla base delle relazioni presentate dalla Società.
2. Saranno escluse le offerte:
 - espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri o che non rispondano alle condizioni minime descritte nello schema di contratto;
 - nelle quali fossero sollevate eccezioni di qualsiasi natura alle condizioni di prestazioni del servizio specificate nello schema di contratto ovvero che siano sottoposte a condizione.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

Criterio	Punteggio massimo
Punteggio tecnico	70
Punteggio economico	30
Totale	100

3. In particolare, la Commissione potrà attribuire un punteggio massimo pari a 100 punti, di cui al massimo 30 (trenta) punti all’Offerta Economica e al massimo 70 (settanta) punti all’Offerta Tecnica.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella del concorrente che consegue il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma:

$$P_{\text{tot}} = PE + PT$$

dove:

P_{tot} = Punteggio totale attribuito all'offerta considerata (al massimo punti 100)

PE = Punteggio attribuito al componente Economica dell'offerta (al massimo punti 30)

PT = Punteggio attribuito al componente Tecnica dell'offerta (al massimo punti 70).

I punteggi PE e PT, attribuiti con le modalità di seguito indicate, saranno riparametrati per riallinearli al punteggio massimo attribuibile, rispettivamente di **30 punti per PE e di 70 punti per PT**, secondo il procedimento definito in seguito.

4. L'importo massimo di **€ 17,168,67 Iva esclusa**, non soggetto a ribasso ed a valutazione economica e relativo al rimborso *una tantum* per il servizio gestione di ritiro e trasporto della documentazione giacente inerente l'attività "pregresso" è riconosciuto in funzione della fascia kilomtrica di distanza tra il magazzino, oggi adibito allo stoccaggio della documentazione da lavorare, e il magazzino di lavorazione e stoccaggio che sarà messa a disposizione dal concorrente, e nello specifico euro 8.000,00 per la gestione del materiale e massimo euro 9.168,78 in funzione del kilometraggio complessivo. L'importo complessivo *una tantum* è quindi così stabilito:

Distanza Kilometrica	Importo riconosciuto di euro
Distanza entro 250 km	€ 11.056,22
Distanza compresa tra 250 km e 500 km	€ 14.112,45
Distanza oltre 500 km	€ 17.168,67

5. I sottopunteggi, ed il punteggio complessivo, saranno assegnati utilizzando:
 - due cifre decimali dopo la virgola per la parte tecnica, con tecnica di arrotondamento della seconda cifra decimale sulla terza cifra decimale come dai seguenti esempi aritmetici:
 - Con punteggio calcolato aritmeticamente in un range di valori tra 0,001 e 0,004, il punteggio assegnato sarà di 0,00
 - Con punteggio calcolato aritmeticamente in un range di valori tra 0,005 e 0,009, il punteggio assegnato sarà di 0,01
 - cinque cifre decimali dopo la virgola per la parte economica, con tecnica di arrotondamento della quinta cifra decimale sulla sesta cifra decimale come dai seguenti esempi aritmetici:
 - Con punteggio calcolato aritmeticamente in un range di valori tra 0,000001 e 0,000004, il punteggio assegnato sarà di 0,00000
 - Con punteggio calcolato aritmeticamente in un range di valori tra 0,000005 e 0,000009, il punteggio assegnato sarà di 0,00001.

13.2 Offerta economica (max 30 punti)

1. Il punteggio - al massimo 30 punti – da attribuire all'Offerta Economica (OE) sarà costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai prezzi unitari per ogni singola tipologia di attività, secondo quanto di seguito indicato.
2. Non sono ammesse offerte in aumento.

3. Il prezzo massimo a base di gara per le singole tipologie di attività, come descritte nel capitolato tecnico, non incrementabile a pena di esclusione, è così fissato:

Attività/Servizio	Prezzo Unitario Massimo
PMDC	€ 0,10083
PRDC	€ 0,19836
PMARC	€ 0,09313
PRAGARC	€ 0,20918
PMAP	€ 0,09441
PMAS	€ 0,09313
PMAE	€ 0,07626
PRAE	€ 0,12118
AFS, DigitS, ReS	€ 0,16300
AFC, DigitOS, ReC	€ 0,22100
Pregresso AFC, DigitOS	€ 0,09724
Fogli aggiuntivi F/R FC BN	€ 0,02000
AFC, DigitOS, ReC MD	€ 0,33150
DigitS, ReC MD	€ 0,10867

si definisce, nella tabella che segue, il **peso del criterio economico** attribuibile a ciascuna delle quattordici tipologie di attività:

TABELLA DEI PESI dei criteri economici attribuiti alle attività

Attività/Servizio codificati e quotati	Attività/Servizio come rappresentati nei documenti di gara Capitolato tecnico	Peso del criterio economico (p_a)
PMDC	Acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; Consegna al service di postalizzazione; Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; Attività di prova; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	0,090
PRDC	Acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; Consegna al service di postalizzazione; Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; Attività di prova; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	0,170
PMARC	Acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati;	1,950



	Consegna al service di postalizzazione; Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; Attività di prova; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	
PRAGARC	Acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; Consegna al service di postalizzazione; Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; Attività di prova; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	3,070
PMAP	Acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; Consegna al service di postalizzazione; Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; Attività di prova; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	5,940
PMAS	Acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; Consegna al service di postalizzazione; Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; Attività di prova; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	5,860
PMAE	Acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; Consegna al service di postalizzazione; Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; Attività di prova; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	1,600
PRAE	Acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; Consegna al service di postalizzazione; Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; Attività di prova; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	0,760

AFS, DigitS, ReS	Ritiro della documentazione cartacea da trattare per le ulteriori fasi di lavorazione; Archiviazione documentale fisica, dematerializzazione, gestione elettronica documentale, rendicontazione esiti postali del cartaceo trattato; Messa a disposizione di una procedura web dedicata per la gestione elettronica documentale; Personalizzazione procedura web e servizi di assistenza tecnico-funzionale centralizzata; Consegna ad ACI, a richiesta, del cartaceo in propria giacenza e stoccaggio; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	0,680
AFC, DigitOS, ReC	Ritiro della documentazione cartacea da trattare per le ulteriori fasi di lavorazione; Archiviazione documentale fisica, dematerializzazione, gestione elettronica documentale e conservazione digitale (sostitutiva), rendicontazione esiti postali del cartaceo trattato; Messa a disposizione di una procedura web dedicata per la gestione elettronica documentale Personalizzazione procedura web e servizi di assistenza tecnico-funzionale centralizzata; Consegna ad ACI, a richiesta, del cartaceo in propria giacenza e stoccaggio; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	3,240
Pregresso DigitOS AFC,	Ritiro della documentazione cartacea da trattare per le ulteriori fasi di lavorazione; Archiviazione documentale fisica, dematerializzazione, gestione elettronica documentale e conservazione digitale (sostitutiva); Messa a disposizione di una procedura web dedicata per la gestione elettronica documentale; Personalizzazione procedura web e servizi di assistenza tecnico-funzionale centralizzata; Consegna ad ACI, a richiesta, del cartaceo in propria giacenza e stoccaggio; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	2,650
Fogli aggiuntivi F/R FC BN	Acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; Consegna al service di postalizzazione; Controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività;	0,420

	Attività di prova; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	
AFC, DigitOS, ReC MD	Ritiro della documentazione cartacea da trattare per le ulteriori fasi di lavorazione; Archiviazione documentale fisica, dematerializzazione, gestione elettronica documentale e conservazione digitale (sostitutiva), rendicontazione MD; Messa a disposizione di una procedura web dedicata per la gestione elettronica documentale, e per l'upload di documenti da PdS esterni; Personalizzazione procedura web e servizi di assistenza tecnico-funzionale centralizzata; Consegna ad ACI, a richiesta, del cartaceo in propria giacenza e stoccaggio; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	3,480
DigitS, ReC MD	Gestione elettronica documentale e conservazione digitale, rendicontazione MD; Messa a disposizione di una procedura web dedicata per la gestione elettronica documentale, e per l'upload di documenti da PdS esterni; Personalizzazione procedura web e servizi di assistenza tecnico-funzionale centralizzata; Assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa	0,090

Si procede, quindi, a definire, il sotto-punteggio economico, moltiplicando il peso del criterio economico della singola tipologia di attività per il relativo coefficiente attribuito al concorrente, ottenuto dalla divisione tra il minor prezzo unitario, tra quelli offerti per la singola attività, ed il prezzo unitario offerto dal concorrente considerato per la stessa attività:

$$P_{ai} = C_{ai} * p_a$$

P_{ai} = sotto-punteggio della singola tipologia di attività **a**;

p_a = peso criterio economico attività **a**, dalla tabella sopra riportata;

C_{ai} = coefficiente, variabile tra zero e uno, del criterio economico attività **a**, del concorrente **i** che si ottiene dalla divisione:

$$C_{ai} = P_{\min} / P_i$$

dove $P_{\min}$ è il minor prezzo unitario tra quelli offerti per l'attività **a** e P_i è il prezzo unitario offerto per l'attività **a** dal concorrente **i**; tali coefficienti non necessitano di riparametrazione.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO PER SINGOLA ATTIVITA'								
PE	PMDC	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto	PMDC	/	Corrispettivo dell'offerta considerata	PMDC	X 0,090

PE	PRDC	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	PRDC	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	PRDC	X	0,170
PE	PMARC	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	PMARC	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	PMARC	X	1,950
PE	PRAGARC	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	PRAGARC	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	PRAGARC	X	3,070
PE	PMAP	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	PMAP	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	PMAP	X	5,940
PE	PMAS	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	PMAS	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	PMAS	X	5,860
PE	PMAE	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	PMAE	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	PMAE	X	1,600
PE	PRAE	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	PRAE	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	PRAE	X	0,760
PE	AFS, DigitS, ReS	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	AFS, DigitS, ReS	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	AFS, DigitS, ReS	X	0,680
PE	AFC, DigitOS, ReC	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	AFC, DigitOS, ReC	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	AFC, DigitOS, ReC	X	3,240
PE	Pregresso AFC, DigitOS	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	Pregresso AFC, DigitOS	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	Pregresso AFC, DigitOS	X	2,650
PE	Fogli aggiuntivi F/R FC BN	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	Fogli aggiuntivi F/R FC BN	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	Fogli aggiuntivi F/R FC BN	X	0,420
PE	AFC, DigitOS, ReC MD	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	AFC, DigitOS, ReC MD	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	AFC, DigitOS, ReC MD	X	3,480
PE	DigitS, ReC MD	=	Corrispettivo del minor prezzo offerto per	DigitS, ReC MD	/	Corrispettivo dell'offerta considerata per	DigitS, ReC MD	X	0,090

Attribuiti i singoli sotto-punteggi, il punteggio totale dell'Offerta economica sarà costituito dalla sommatoria dei sotto-punteggi assegnati alle singole tipologie di attività, secondo la seguente formula:

$$PE_i = P_{ai} + P_{bi} + \dots + P_{ni}$$

dove

PE_i = punteggio economico del concorrente i;

P_{ai} , P_{bi} ,..... P_{ni} , sono i sotto-punteggi attribuiti per le **quattordici** tipologie di attività al concorrente **i**, calcolati come sopra riportato.

I punteggi PE_i , così ottenuti per le offerte economiche, saranno riparametrati per riallinearli al punteggio massimo attribuibile di **30 punti**: dividendo il punteggio ottenuto PE_i per il punteggio massimo ottenuto tra le offerte concorrenti PE_{max} , il coefficiente così calcolato sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile **30 punti**.

13.3 Offerta tecnica (max 70 punti)

1. Gli elementi di valutazione di natura qualitativa dell'Offerta Tecnica sono raggruppati nei seguenti **quattro criteri**:

- Criterio **PR** - Tempi garantiti per la gestione pregressa;
- Criterio **RT** - Riduzione dei tempi di lavorazione previsti per la gestione corrente;
- Criterio **CP** - Capacità produttiva;
- Criterio **VC** - Valutazione complessiva e rispondenza alle esigenze dell'ACI.

2. Il punteggio - al massimo 70 punti – da attribuire all'Offerta Tecnica (OT) sarà costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai quattro criteri sopra riportati, secondo quanto di seguito indicato.

3. Nell'ambito dei suddetti criteri di valutazione qualitativa dell'offerta, saranno attribuiti i punteggi, sulla base dei seguenti parametri:

- **Criterio PR - Tempi garantiti per la gestione pregressa: massimo 14,00 (quattordici/00) punti**

Ritiro della documentazione, catalogazione, archiviazione fisica complessa, digitalizzazione ottica sostitutiva e messa on line del pregresso: massimo 14,00 punti

Il punteggio sarà assegnato a seconda della **tempistica garantita** per il perfezionamento e completamento della lavorazione di tutto il materiale in pregresso, a partire dalla data di inizio ossia di avvio del ritiro del cartaceo da lavorare:

- Entro 30 giorni solari da inizio attività: 14,00 punti
- Entro 60 giorni solari da inizio attività: 10,00 punti
- Entro 100 giorni solari da inizio attività: 6,00 punti
- Entro 150 giorni solari da inizio attività: 2,50 punti

Il termine massimo ammesso per terminare e completare l'attività è di 150 giorni dalla data di inizio ossia di avvio del ritiro del cartaceo da lavorare.

- **Criterio RT - Riduzione dei tempi di lavorazione previsti per la gestione corrente: massimo 25,00 (venticinque/00) punti**

Tale criterio è suddiviso in **sei sub-criteri**, i cui sotto- punteggi saranno attribuiti nel modo di seguito indicato:

Sub-criterio RT1 - Monitoraggio e reportistica dei processi (stampa, e rendicontazione esiti e gestione immagini caricati e pubblicati in procedura): massimo 2,00 punti.

Il punteggio sarà assegnato a seconda della tempistica di messa a disposizione delle informazioni e precisamente:

- in tempo reale all'avvio ed avanzamento del processo oggetto di monitoraggio: 2,00 punti;



- con uno scarto temporale entro 6 ore dall'avvio ed avanzamento del processo oggetto di monitoraggio: 1,50 punti;
- con uno scarto temporale entro 12 ore dall'avvio ed avanzamento del processo oggetto di monitoraggio: 1,00 punti;
- con uno scarto temporale entro 24 ore dall'avvio ed avanzamento del processo oggetto di monitoraggio: 0,50 punti;
- Lo scarto massimo ammesso per terminare e completare l'attività è di 24 ore dall'avvio ed avanzamento del processo .

Sub-criterio RT2 - Consegna modelli definitivi assemblati: massimo 3,00 punti

Il punteggio sarà assegnato a seconda della tempistica con cui ciascuna impresa partecipante provvederà alla consegna/messa a disposizione, presso la sede dell'ACI, dei modelli definitivi (numero 5 prove di stampa imbustate e pronte per la consegna al service di postalizzazione, e numero 5 comunicazioni disassemblate) per tutte le tipologie di lavorazione, e precisamente:

- consegna entro 5 ore dall'autorizzazione alla stampa: 3,00 punti
- consegna entro 12 ore dall'autorizzazione alla stampa: 2,00 punti
- consegna entro 24 ore dalla dall'autorizzazione alla stampa: 1,00 punti

Il termine massimo ammesso per terminare e completare l'attività è di 24 ore dalla richiesta.

Sub-criterio RT3 - Consegna al/ai service/s di postalizzazione: massimo 6,00 punti

Il punteggio sarà assegnato a seconda della tempistica con cui ciascuna impresa partecipante assicurerà la consegna al service o ai service di postalizzazione, del materiale stampato ed imbustato, e precisamente:

- entro le 24 ore dall'autorizzazione alla stampa: 6,00 punti
- entro le 48 ore dall'autorizzazione alla stampa: 4,00 punti
- entro le 72 ore dall'autorizzazione alla stampa: 2,00 punti.

Il termine massimo ammesso per terminare e completare l'attività è di 72 ore dalla richiesta/autorizzazione.

Sub-criterio RT4 - Ritiro del cartaceo da trattare otticamente in gestione corrente: massimo 6,00 punti

Il punteggio sarà assegnato a seconda della tempistica con cui ciascuna impresa partecipante assicurerà il ritiro della documentazione da trattare otticamente, e precisamente:

- entro 24 ore dalla richiesta di ritiro: 6,00 punti
- entro 48 ore dalla richiesta di ritiro: 4,00 punti
- entro le 72 ore dalla richiesta di ritiro: 2,00 punti

Il termine massimo ammesso per terminare e completare l'attività è di 72 ore dalla richiesta ovvero dalle date pianificate e trasmesse da ACI.

Sub-criterio RT5 - Gestione e consegna puntuale, a richiesta, del cartaceo in archiviazione fisica: massimo 2,00 punti.

Il punteggio sarà assegnato a seconda della tempistica con cui ciascuna impresa partecipante assicurerà la consegna puntuale, a richiesta, del cartaceo in archiviazione fisica, e precisamente:

- entro 24 ore dalla richiesta di consegna: 2,00 punti



- entro 48 ore dalla richiesta di consegna: 1,00 punti
- entro 96 ore dalla richiesta di consegna: 0,50 punti

Il termine massimo ammesso per terminare e completare l'attività è di 96 ore dalla richiesta/autorizzazione.

Sub-criterio RT6 - Personalizzazione a piattaforma webservices per la gestione documentale: massimo 6,00 punti.

Il punteggio sarà assegnato a seconda della tempistica con cui ciascuna impresa partecipante assicurerà il rilascio delle release complete di aggiornamenti e personalizzazioni della piattaforma in webservices per la gestione documentale come richiesti da ACI, e precisamente:

- entro 2 giorni solari dalla richiesta di personalizzazione: 6,00 punti
- entro 10 giorni solari dalla richiesta di personalizzazione: 4,00 punti
- entro 20 giorni solari dalla richiesta di personalizzazione: 2,00 punti

Il termine massimo ammesso per terminare e completare l'attività è di 20 giorni solari dalla richiesta.

Attribuiti i punteggi dei sei sub-criteri, il punteggio complessivo del criterio RT dell'offerta esaminata, sarà costituito dalla sommatoria:

$$P_{RTi} = RT1_i + RT2_i + RT3_i + RT4_i + RT5_i + RT6_i$$

dove

P_{RTi} = punteggio tecnico del criterio RT del concorrente i;

$RT1_i, RT2_i, RT3_i, RT4_i, RT5_i, RT6_i$ sono i punteggi dei **sei sub-criteri**, come sopra attribuiti al concorrente i.

Il punteggio P_{RTi} , così ottenuto sarà riparametrato per riallinearlo al punteggio massimo attribuibile di **25 punti**: dividendo il punteggio ottenuto P_{RTi} per il punteggio massimo ottenuto tra le offerte concorrenti P_{RTmax} , il coefficiente così calcolato sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile di **25 punti del criterio RT**.

- **Criterio CP - Capacità produttiva: massimo 25,00 (venticinque/00) punti**

Sub-criterio CP1 - Capacità produttiva giornaliera di stampa ed imbustamento standard garantita: massimo 11,50 punti

Premesso che la capacità massima giornaliera richiesta (e considerata quale massimo volume ai fini della valutazione) è di 1.500.000 fogli f/r bianco nero / full color stampati, dei quali il 1/3 full color, per almeno 300.000 plichi assemblati ed imbustati, il punteggio è assegnato con la seguente formula:

Volume offerto dall'Impresa oggetto di valutazione / Volume Massimo offerto nell'ambito di tutte le offerte di tutte le imprese (valore massimo 1.500.000) X punti massimi attribuibili 11,50

Sub-criterio CP2 Capacità produttiva giornaliera di stampa ed imbustamento extra garantita (non pianificata): massimo 2,00 punti

Premesso che la capacità massima ulteriore richiesta (e considerata come massimo volume ai fini della valutazione) è di ulteriori 500.000 fogli f/r bianco nero / full color stampati, dei quali il 1/3 full color, per almeno 100.000 plichi assemblati ed imbustati, il punteggio è assegnato con la seguente formula:



Volume offerto dall'Impresa oggetto di valutazione / Volume Massimo offerto nell'ambito di tutte le offerte di tutte le imprese (valore massimo 500.000) X punti massimi attribuibili 2,00

Sub-criterio CP3 - Capacità settimanale di digitalizzazione immagini e messa on line (AFS DigitS Res e AFC DigitOs Rec e MD): massimo 11,50 punti

Premesso che la capacità massima richiesta (e considerata come massimo volume ai fini della valutazione) è di 500.000 documenti cartacei trattati con acquisizione immagine f/r e rendicontazione esiti e report ed archiviazione fisica, il punteggio è assegnato con la seguente formula: Volume offerto dall'Impresa oggetto di valutazione / Volume Massimo offerto nell'ambito di tutte le offerte di tutte le imprese (valore massimo 500.000) X punti massimi attribuibili 11,50.

Attribuiti i punteggi dei **tre sub-criteri**, il punteggio complessivo del criterio **CP** sarà costituito dalla sommatoria:

$$P_{CPi} = CP1_i + CP2_i + CP3_i$$

dove

P_{CPi} = punteggio tecnico del concorrente i;

$CP1_i$, $CP2_i$, $CP3_i$, sono i punteggi dei **sei sub-criteri** sopra riportati, attribuiti al concorrente i.

Il punteggio P_{CPi} , così ottenuto sarà riparametrato per riallinearlo al punteggio massimo attribuibile di **25 punti**: dividendo il punteggio ottenuto P_{CPi} per il punteggio massimo ottenuto tra le offerte concorrenti $P_{CPi\max}$, il coefficiente così calcolato sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile di **25 punti del criterio CP**.

• **Criterio VC - Valutazione complessiva e rispondenza alle esigenze: massimo 6,00 (sei/00) punti**

In particolare saranno valutati: Esaustività delle fasi ed operazioni di lavorazione ed armonizzazione delle capacità produttive delle diverse fasi di lavorazione ed attività, funzioni d'uso e accessibilità garantita degli strumenti/servizi offerti nonché piena rispondenza alle esigenze gestionali e di controllo. Per la valutazione dei suddetti elementi la Commissione utilizzerà un grado di preferenza utilizzando *sei possibilità* di giudizio:

1. *Inadeguato*. Nel caso in cui non vi sia adeguata rispondenza delle proposte alle esigenze; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; inadeguata chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni, inadeguato grado di personalizzazione del servizi. In conclusione inferiore agli standard richiesti. *Punteggio attribuibile da 0,00 a 0,50 punti*;
2. *Parzialmente adeguato*. Nel caso in cui vi sia una parziale rispondenza delle proposte alle esigenze; parziale fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; parziale chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; parziale grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti anche se parzialmente. *Punteggio attribuibile da 0,51 a 1,50 punti*;
3. *Adeguato*. Nel caso in cui vi sia una adeguata rispondenza delle proposte alle esigenze; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; adeguata chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; adeguato grado di

- personalizzazione del servizio. In conclusione, sufficientemente in linea con gli standard richiesti. *Punteggio attribuibile da 1,51 a 2,50 punti;*
4. *Più che adeguato.* Nel caso in cui vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che sufficiente con gli standard richiesti. *Punteggio attribuibile da 2,51 a 3,50 punti;*
5. *Ottimo.* Nel caso in cui vi sia una ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti. *Punteggio attribuibile da 3,51 a 5,00 punti;*
6. *Eccellente.* Nel caso in cui vi sia una assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Ente; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti. *Punteggio attribuibile da 5,01 a 6,00 punti.*

Per questo criterio, verrà calcolata la media aritmetica dei punteggi attribuiti da ciascun commissario al singolo concorrente, quindi, tale media, sarà riparametrata per riallinearla al punteggio massimo attribuibile di **6 punti**: dividendola per il valore massimo delle medie tra le offerte concorrenti ed il coefficiente così calcolato sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile **al criterio VC**, pari a **6 punti**.

Punteggio massimo attribuibile alla singola tipologia di attività per la definizione del Punteggio Tecnico Totale assegnato alla Offerta Tecnica						
Criteri qualitativi	Sub - criteri		Attività	Punteggio massimo attribuibile		
Pregresso	PR			14,00		
	PR		Pregresso AFC, DigitOS		14,00	
		a	entro 30 giorni da Inizio attività			14,00
		b	entro 60 giorni da Inizio attività			10,00
		c	entro 100 giorni da Inizio attività			6,00
		d	entro 150 giorni da Inizio attività			2,50
Riduzione dei tempi di lavorazione previsti e dichiarati dall'impresa	RT			25,00		
	RT1		Monitoraggio e Reportistica dei processi		2,00	
		a	in tempo reale all'esecuzione ed avanzamento del processo			2,00
		b	con uno scarto temporale entro 6 ore dall'avvio del processo			1,50
		c	con uno scarto temporale entro 12 ore dall'avvio del processo			1,00
		d	con uno scarto temporale entro 24 ore dall'avvio del processo			0,50
	RT2		Consegna modelli definitivi		3,00	

			assemblati			
		a	entro 5 ore dall'autorizzazione alla stampa			3,00
		c	entro 12 ore dall'autorizzazione alla stampa			2,00
		d	oltre 12 ore dall'autorizzazione alla stampa (ma entro 24 ore)			1,00
	RT3		Consegna al/ai service/s di postalizzazione		6,00	
		a	entro 24 ore dall'autorizzazione alla stampa			6,00
		b	entro 48 ore dall'autorizzazione alla stampa			4,00
		c	entro 72 ore dall'autorizzazione alla stampa			2,00
	RT4		Ritiro del cartaceo da trattare otticamente in gestione corrente		6,00	
		a	entro 24 ore dalla richiesta di ritiro			6,00
		b	entro 48 ore dalla richiesta di ritiro			4,00
		c	entro 72 ore dalla richiesta di ritiro			2,00
	RT5		Gestione e consegna puntuale, a richiesta, del cartaceo in archiviazione fisica		2,00	
		a	entro 24 ore dalla richiesta di consegna			2,00
		b	entro 48 ore dalla richiesta di consegna			1,00
		c	entro 96 ore dalla richiesta di consegna			0,50
	RT6		Personalizzazione a piattaforma webservices per gestione documentale		6,00	
		a	entro 2 giorni solari dalla richiesta di personalizzazione			6,00
		b	entro 10 giorni solari dalla richiesta di personalizzazione			4,00
		c	entro 20 giorni solari dalla richiesta di personalizzazione			2,00
Capacità produttiva	CP			25,00		
	CP1		Capacità giornaliera di stampa ed imbustamento standard		11,50	
		a	Volume offerto dall'Impresa oggetto di valutazione / Volume Massimo offerto nell'ambito di tutte le offerte di tutte le imprese - max 1.000.000) X 12,00			11,50
	CP2		Capacità giornaliera di stampa ed imbustamento extra		2,00	
		a	Volume offerto dall'Impresa oggetto di valutazione / Volume Massimo offerto nell'ambito di tutte le offerte di tutte le imprese max 250.000) X 2,00			2,00

	CP3		Capacità settimanale digitalizzazione immagini e messa on line (AFS DigitS ReS e AFC DigitOS ReC e MD)		11,50	
		a	Volume offerto dall'Impresa oggetto di valutazione / Volume Massimo offerto nell'ambito di tutte le offerte di tutte le imprese (max 500.000) X 12,00			11,50
Valutazione complessiva	VC			6,00		
	CP1		Valutazione complessiva e rispondenza alle esigenze		6,00	
		a	Esaustività delle fasi ed operazioni di lavorazione, armonizzazione delle capacità produttive delle diverse fasi di lavorazione ed attività, funzioni d'uso e accessibilità degli strumenti/servizi offerti	Inadeguato	0 - 0,50	
				Parzialmente adeguato	0,51 - 1,50	
				Adeguito	1,51 - 2,50	
				Più che adeguato	2,51 – 3,50	
				Ottimo	3,51 – 5,00	
	Eccellente	5,01 - 6,00				
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUIBILE				70		

Attribuiti i singoli punteggi dei quattro criteri, il punteggio totale dell'Offerta Tecnica sarà costituito dalla sommatoria:

$$PT_i = P_{Pri} + P_{RTi} + P_{CPI} + P_{VCI}$$

dove

PT_i = punteggio tecnico del concorrente i ;

P_{Pri} , P_{RTi} , P_{CPI} , P_{VCI} , sono i punteggi dei **quattro criteri** sopra riportati, attribuiti al concorrente i .

I punteggi PT_i , così ottenuti per le offerte tecniche, saranno riparametrati per riallinearli al punteggio massimo attribuibile di **70 punti**: dividendo il punteggio ottenuto PT_i per il punteggio massimo ottenuto tra le offerte concorrenti PT_{max} , il coefficiente così calcolato sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile **70 punti**.

Si precisa che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

Art. 14 (FASI DELLA PROCEDURA DI GARA)

14.1 Fasi della procedura di gara.

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, in data 10 luglio 2017, alle ore 10:00, al V° piano di Via Marsala n. 8, Servizio Patrimonio e Affari Generali. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente,

ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dall'ACI, attraverso apposita Commissione giudicatrice. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

14.2 Apertura BUSTA A

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile a cura della Commissione nominata dall'ACI, ai sensi dell'articolo 77 del Codice, la quale procederà ad effettuare le seguenti operazioni:
 - verifica dell'integrità dei plichi pervenuti e della tempestività della loro ricezione;
 - apertura dei plichi medesimi e verifica della presenza delle buste, integre e chiuse, A, B e C;
 - apertura della busta A (documentazione Amministrativa) di tutti i plichi pervenuti e constatazione della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
 - acquisizione agli atti delle buste B (Offerta tecnica) e C (Offerta economica), che verranno conservate chiuse ed integre fino alla relativa apertura nelle apposite sedute pubbliche;
2. Con avviso pubblicato sul sito ACI verranno indicati il giorno e l'ora della seduta pubblica.

14.2.1 Verifica della documentazione amministrativa

1. La Commissione, sulla base della documentazione amministrativa contenuta nella Busta "A" Documentazione amministrativa, procede a:
 - verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 6 del Disciplinare, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, di concorrenti ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
 - in tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge;
 - ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
 - in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della

documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co.9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere dalla gara** i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

- 2.. Ai sensi dell'art.85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura
3. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. Le comunicazioni e le pubblicazioni dei provvedimenti di ammissione ed esclusione sono effettuate in conformità a quanto indicato nel successivo paragrafo 16.

14.3 Apertura Busta B

1. Successivamente, verrà comunicato a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la data della seduta pubblica di gara, con avviso pubblicato sul sito ACI, , nel corso della quale la Commissione giudicatrice darà corso all'apertura delle "Buste B - Offerta Tecnica" presentate da ciascun Concorrente, verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la Commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti rispetto alle prescrizioni della *lex specialis* e della legge ai fini dell'ammissione delle relative Offerte al prosieguo di procedura e all'attribuzione del relativo punteggio tecnico.

14.4 Apertura Busta C

1. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, **in seduta pubblica**, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi offerti. Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare e all'attribuzione dei punteggi complessivi.
2. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP ai fini dell'esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. Il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
3. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
4. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

14.5. Sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte

1. Formata la graduatoria provvisoria, la Commissione darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 97 del Codice, dandone comunicazione, in seduta pubblica, ai concorrenti.
2. In particolare, qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e comunica al responsabile del procedimento i nominativi dei concorrenti che hanno presentato offerte risultate sospette di anomalia.
3. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il RUP procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della Commissione di gara.
4. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
5. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:
 - a. si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
 - b. si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
 - c. il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
 - d. potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
 - e. verrà esclusa, a cura della Commissione, l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

14.6 Proposta di aggiudicazione

1. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione.

Art. 15 (DOCUMENTI COMPLEMENTARI)

15.1 Documenti complementari

1. L'ACI potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

Il Concorrente dovrà comunicare tempestivamente ad ACI le eventuali variazioni di cui al DGUE ed alle dichiarazioni presentate, producendo apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

Anche l'impresa ausiliaria dovrà, tramite il concorrente, comunicare tempestivamente ad ACI le variazioni intervenute nei summenzionati documenti, producendo apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria nella presente procedura.

In entrambi i casi, si precisa che, nella dichiarazione, dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) di condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

Tale documentazione dovrà essere presentata, in caso di RTI/GEIE/Consorzi/Aggregazioni di Imprese di Rete, da tutte le imprese componenti RTI/GEIE/Consorzi/Aggregazioni di Imprese di Rete che abbiano subito variazioni.

2. Prima dell'aggiudicazione, l'ACI richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto, nonché all'impresa che lo segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente paragrafo 5.2. A tal fine l'ACI potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
3. Sempreché l'ACI non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema *AVCpass*, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.
4. L'ACI potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
5. Ai fini di cui al precedente punto, saranno in ogni caso richiesti all'Operatore, anche attraverso il sistema *AVCpass*, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:

A) con riferimento ai requisiti **a.2** e **a.3** di cui al precedente paragrafo 5.3:

- a. copia delle certificazioni richiesta o equivalenti o comunque prove relative all'impiego di misure equivalenti.

B) con riferimento al requisito **b.1** di cui al precedente paragrafo 5.3:

a. in ogni caso, le *fatture* relative a servizi simili a quelli oggetto dell'Appalto, realizzati nel triennio di riferimento, a comprova del possesso del fatturato specifico dichiarato. In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva *ex artt.* 46 e 47 del d.P.R. 445/00:

- che le fatture di cui all'elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;

- quale sia l'ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA.

b. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

c. in caso di *committenti privati*, i contratti, o in via subordinata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l'indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;

C) con riferimento ai requisiti **c.1, c.2 e c.3 di cui al precedente paragrafo 5.3:**

a. in caso di *committenti pubblici* (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi;

b. in caso di *committenti privati*, i contratti, o in via subordinata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa;

D) con riferimento al requisito **c.4, di cui al precedente paragrafo 5.3: libro dei cespiti, fatture e contratti di acquisto o leasing o noleggio, inventari di esercizio.**

6. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Art. 16 (ESCLUSIONI E AMMISSIONI)

16.1 Esclusioni e ammissioni.

1. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito www.aci.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "*Bandi di gara*" il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
2. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2°, del Codice.
3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al primo periodo, sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Art. 17 (AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA)

17.1 Aggiudicazione definitiva

1. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente dell'ACI. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 16.
2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura dell'ACI con le modalità di cui all'art. 76 del Codice.
3. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall'ACI nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, l'ACI adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. A conclusione dell'*iter* di aggiudicazione, l'ACI inviterà l'Aggiudicatario a mezzo PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto entro 10 giorni.
5. Ai sensi dell'art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'ACI ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
6. Sarà insindacabile diritto dell'ACI quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 12°, del Codice.
7. L'ACI potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3°, del Codice.

Art. 18 (STIPULA DEL CONTRATTO)

18.1 Stipula contratto.

1. Successivamente all'aggiudicazione, con l'Aggiudicatario verrà stipulato un Contratto conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Contratto allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all'art. 32, comma 14°, del Codice.
2. Ai fini della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dovrà presentare l'allegato al Contratto indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dal Contratto, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
4. Per esigenze organizzative dell'ACI, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell'art. 209 del Codice, si precisa che il Contratto non recherà clausola compromissoria.

6. Prima della stipula del Contratto, il soggetto Aggiudicatario sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto medesimo, nella misura prevista dall'art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all'importo di aggiudicazione del Contratto.
7. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo.
8. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'L'ACI.
9. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell'art. 103 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice da parte dell'L'ACI, che aggiudica l'Appalto al Concorrente che segue nella graduatoria.
12. All'atto della stipula del Contratto si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9°, del Codice.
13. Inoltre, il soggetto Aggiudicatario dovrà presentare, in originale o copia autenticata ed in bollo, laddove previsto dalla vigente normativa, la seguente documentazione:
 - a. idonea polizza assicurativa, contro i rischi professionali **con massimale non inferiore a € 3.000.000,00** stipulata con una Società di assicurazioni che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile terzi, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad ACI, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi; tale polizza avente durata fino al termine del rapporto contrattuale, è da prorogare fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali e quindi anche per l'eventuale periodo di prosecuzione, e non costituisce un limite al risarcimento dei danni provocati;
 - b. la Società aggiudicataria dovrà inoltre comunicare:
 - il nominativo del referente del servizio per l'appalto aggiudicato;
 - i nominativi richiesti nell'ambito della normativa sulla sicurezza;
 - il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e, più in generale, tutte le informazioni previste dall'art. 13 della suddetta normativa;
 - gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale "dedicato" all'appalto, anche non in via esclusiva, con la specifica delle generalità e del codice fiscale delle persone che saranno delegate ad operare su tale conto, in applicazione dell'art. 3 della Legge n.

136/2010, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari. Ai fini dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., la Società è tenuta altresì a comunicare all'ACI gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti;

▪ ai sensi dell'art. 1 del DPCM n. 187/91 la composizione societaria e l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

14. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è, altresì, tenuto a comunicare i dati di cui al citato art. 1 del DPCM n. 187/91, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto.
15. Dovrà, inoltre, essere presentata copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'Impresa capogruppo, ove non sia stato prodotto in sede di gara; il mandato deve contenere le prescrizioni di cui all'art. 48 del Codice.
16. La mancata produzione, entro il termine assegnato, della documentazione richiesta, in assenza di un'adeguata giustificazione comporterà la revoca dell'aggiudicazione, nonché l'escussione della cauzione e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
17. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall'Ente per la stipula del contratto; in caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'ACI aggiudicare l'appalto alla società che risulti successivamente classificata nella graduatoria finale delle offerte.
18. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.
19. L'ACI si riserva, comunque, la facoltà di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione.

18.2 Avvio del servizio

1. L'avvio del servizio deve essere assicurato dalla Società in conformità alle modalità ed ai tempi indicati nel capitolato tecnico e nel rispetto delle esigenze dell'ACI al fine di assicurare il servizio senza soluzione di continuità e disagi per gli uffici.
2. L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del Servizio in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 32, comma 8°, del Codice.

Art. 19. (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

19.1 Divieto di cessione del contratto.

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

Art. 20 (PROCEDURE DI RIAFFIDAMENTO DELL'APPALTO)

20.1 Procedure di riaffidamento dell'appalto.

1. Si fa presente che, in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore aggiudicatario o in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in

conformità a quanto disposto dall'art. 110 del Codice e s.m.i., l'ACI al fine di stipulare un nuovo contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dalla prima migliore offerta fino alla quinta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario.

Art. 21 (CONVENZIONE CONSIP)

21.1 Convenzione Consip

1. Nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto, venga stipulata apposita convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto, l'approvvigionamento di forniture e servizi analoghi a quelle in oggetto, l'Operatore attraverso la formulazione della propria offerta, dichiara di accettare che l'ACI si riservi il diritto di risolvere il contratto, qualora gli importi dedotti in convenzione risultino più favorevoli per l'ACI stessa e l'Operatore abbia dichiarato di non voler adeguare la propria offerta ai parametri di qualità-prezzo delle convenzioni stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012.

Art. 22 (SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI)

22.1 Sicurezza del lavoro

1. Nell'ambito dell'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 26

D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., prima dell'inizio dell'appalto, la società aggiudicataria dovrà comunicare:

- il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione;
- il nominativo del medico competente eventualmente nominato ai sensi della normativa;
- i nominativi dei dipendenti che svolgeranno il ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto del presente appalto;
- eventuali ulteriori informazioni.

Art. 23 (ACCESSO AGLI ATTI)

23.1 Accesso agli atti.

1. L'esercizio del diritto d'accesso è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dal Regolamento dell'Automobile Club d'Italia pubblicato sulla G.U.R.I. n.97 del 24.04.2008.
2. Si fa presente che, fermi i divieti ed i differimenti dell'accesso previsti dall'art. 53 del Codice, l'accesso agli atti del procedimento nel quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art.76 del Codice, è consentito entro dieci giorni lavorativi dall'invio della comunicazione mediante visione ed estrazione di copia. Nella medesima comunicazione, l'ACI indicherà gli atti per i quali l'accesso è vietato o differito, nonché i casi di cui all'art. 13, comma 6 del Codice in cui è consentito l'accesso, l'ufficio presso il quale l'accesso potrà essere esercitato, e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico o il relativo personale presta servizio.
3. Qualora il Concorrente ritenga che la propria offerta e, in caso di offerta anormalmente bassa, le giustificazioni della stessa contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, lo stesso dovrà produrre idonea dichiarazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ dovrà essere specificamente indicato il documento d'offerta e la relativa parte che si ritiene contenga segreto tecnico o commerciale, coperto da diritto di privativa (marchio, brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);

- ❖ dovranno essere attestate le motivazioni di ciascuna delle parti ritenute contenenti segreto tecnico o commerciale;
- ❖ dovrà essere allegata la documentazione atta a comprovare l'esigenza di tutela e, comunque, l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale ritenuto esistente.

Non saranno presi in considerazione dinieghi generici e privi di adeguata motivazione. L'ACI si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Si fa presente che, con riferimento alle eventuali componenti dell'offerta indicate, con motivata e comprovata dichiarazione, come segreto tecnico o commerciale, troverà, comunque, applicazione quanto previsto dall'art. 53, comma 6 del Codice dei contratti, qualora l'accesso venga motivato dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

4. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito dopo l'aggiudicazione definitiva. (art. 53, comma 2, lett c) e d)

Art. 24 (INFORMATIVA IN ORDINE ALL'INTENTO DI PROPORRE RICORSO GIURISDIZIONALE)

24.1 Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

1. I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano l'ACI della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
2. L'ACI comunicherà le proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela, entro quindici giorni dall'informativa. L'inerzia equivarrà a diniego di autotutela.
3. L'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale è resa ai sensi dell'art. 204 del Codice. Tale comunicazione può essere effettuata anche oralmente nel corso di una seduta pubblica della Commissione ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente al Responsabile del Procedimento a cura della Commissione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle procedure e ai principi di evidenza pubblica previsti dal diritto comunitario, dal Codice o da altre leggi statali vigenti.

24.2 Definizione delle controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 (RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI)

25.1 Riservatezza delle informazioni.

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati dall'ACI ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala, n.8, 00185 – Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs.n.196/2003 e chiedere l'elenco

aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo di posta certificata serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.aci.it oppure al n. di fax 06.49982281.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che:

- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico – economica del concorrente richieste per l'esecuzione dei servizi nonché per l'aggiudicazione e per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati inseriti indicati potranno essere comunicati:

- al personale dell'ACI che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici dell'Ente che svolgono attività ad esso attinente;
- a soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n.241 del 7 agosto 1990;
- all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n.1/2008

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'ACI potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. D) ed e) del D.Lgs. n.196/2003.

Art. 26 (PATTO DI INTEGRITÀ)

26.1 Patto d'integrità.

1. La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- dichiara, con riferimento alla presente gara, di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile,

ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del trattato CE ed articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa della società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

Art. 27 (INFORMAZIONI – CHIARIMENTI)

27.1 informazioni – chiarimenti.

1. L'ACI provvederà alle comunicazioni previste all'art.76 del Codice, in conformità alle modalità ed ai tempi previsti nello stesso articolo.

Per ulteriori informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Patrimonio e Affari Generali, nella persona della d.ssa Patrizia Borlizzi (tel. 06/49982461, e- mail: p.borlizzi@aci.it) Responsabile del procedimento; dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

2. Le richieste di chiarimenti, sia di natura giuridico amministrativa che di natura tecnica inerenti alla presente procedura di gara dovranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo e-mail: garesgta@aci.it.
3. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in lingua italiana e, al fine di permettere un corretto adempimento da parte di ACI e consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati,
4. dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 20/6/2017. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre il predetto termine non verranno prese in considerazione.
5. Le risposte alle richieste di chiarimenti ed altre eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno rese note in forma anonima mediante pubblicazione, entro le ore 24.00 del 23 giugno 2017, sul sito internet www.aci.it – Sezione bandi di gara e costituiranno parte integrante della lex specialis di gara.
6. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Parimenti verranno pubblicate sul sito ed avranno lo stesso valore di notifica, le eventuali rettifiche e le ulteriori informazioni e precisazioni che si rendesse necessario pubblicare nel corso della procedura di gara.

IL DIRIGENTE
(G. Scimoni)



- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Schema di contratto (Allegato n. 1)
- Capitolato tecnico (Allegato n. 2)
- Schema di offerta tecnica (Allegato n. 3)
- Schema d'offerta economica (Allegato n. 4)
- Fac-simile Istanza di partecipazione e contestuali dichiarazioni sostitutive (Allegati n. 5 e 5bis)
- DGUE (Allegato 6)
- DUVRI (Allegato 7).